LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari
Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 29 (Grado delle iscrizioni)

Il grado delle iscrizioni è determinato dal numero d'ordine apposto dall'ufficio tavolare alla domanda [8 L.R. 4/99, 3 D.P.G.R. 6/L-2007, 103 L.T.]. Le iscrizioni eseguite su domande presentate contemporaneamente hanno lo stesso grado [11 c. 2° D.P.G.R. 6/L-2007, 2854 c.c.].

Note

A differenza dell'ordinamento generale, in cui il grado viene assegnato esclusivamente alle ipoteche (artt. 2852, 2853 c.c.), nel sistema tavolare il numero di G.N. viene attribuito ad ogni iscrizione.
Il G.N. documenta con efficacia probatoria il momento della presentazione della domanda ed è il mezzo risolutore del conflitto che può sorgere tra più titoli incompatibili tra loro.
Nell'ipotesi di domande presentate contemporaneamente che siano incompatibili tra loro e che non possano coesistere, queste dovranno essere rigettate con la possibilità di presentarle nuovamente per risolvere il conflitto.